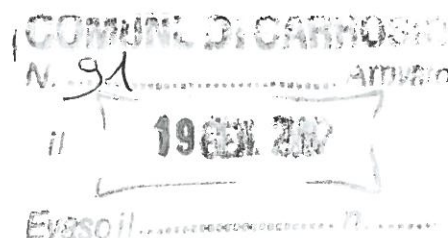


ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 3
DEL 30/01/2007



Regione Piemonte
COMUNE DI CARROSIO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER ASSICURARE IL
CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI E
MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA
POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI**

L.22/02/2001 n. 36, art.8, comma 6
L.R. 03/08/2004 n. 19, art. 3, comma 1 lett.j) e art.7, comma 1, lettera c)
Direttiva tecnica di cui alla D.G.R.05/09/2005 N. 16/757

IL SINDACO
Sig. R. D. Musso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. R. D. Musso



IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. C. Genovese

COLLABORATORE

**Arch. Sabina Beltramelli
Arch. Marta Favagrossa**

**OTTOBRE 2006
U_URB_000184_2006**



INGEGNERIA

archicoop

URBANISTICA

Società Cooperativa a r.l.
15090 Basaluzzo (AL) - Via Novi, 70 - Zona Commerciale
Tel 0143 469898 - 0143 469519
Fax 0143 469009 E-mail: amministrazione@aisastudioassociato.it

TOPOGRAFIA

ELENCO

- **PREMESSA**
- **Art. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- **Art. 2 DEFINIZIONI**
- **Art. 3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE**
- **Art. 4 ACCESSO AGLI ATTI**
- **Art. 5 LIMITI DI ESPOSIZIONE VALORI DI ATTENZIONE**
- **Art. 6 OBIETTIVI DI QUALITA'**
- **Art. 7 IMPIANTI ESISTENTI**
- **Art. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**
 - **8.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
 - **8.2 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI**
 - **8.3 IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA**
 - **8.4 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA**
- **Art. 9 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**
- **Art. 10 IMPIANTI ESISTENTI, AMMODERNAMENTO E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE**
- **Art. 11 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI**
- **Art. 12 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE**
- **Art. 13 CONTROLLI**
- **Art. 14 CATASTO DEGLI IMPIANTI**
- **Art. 15 SANZIONI**
- **Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
- **Art. 17 ALLEGATI**

PREMESSA

Il presente provvedimento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della R.L. 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59".
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005 L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.

Art.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha per oggetto il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale e la disciplina delle procedure idonee al controllo della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito del quadro legislativo definito dalla vigente normativa nazionale e regionale richiamata in premessa.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di nuova installazione o per i quali si richiede la modifica delle caratteristiche.
2. Sono esclusi:
 - gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).
 - gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA, per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi dal 11 al 14 dell'art. 3.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art.2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) aree sensibili: singoli edifici totalmente o in parte dedicati alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi o strutture simili), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) livello di esposizione: il livello di intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- h) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- i) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- j) obiettivi di qualità:
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con gli atti di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004;
 - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- k) programma localizzativi: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio comunale.

Art.3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'ARPA (oppure allo Sportello Unico delle Attività Produttive) domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e nel caso di impianti

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera e) della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio assenso prima dell'attivazione degli impianti, **i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, trasmettendo al Comune il modello redatto secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802** (L.R. n. 19 del 3/08/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione)).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

11. I titolari di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 3, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/2003.

I gestori o proprietari trasmettono per conoscenza, la DIA al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

12. I proprietari degli apparati di radioamatore, trasmettono al Comune, all'ARPA e al CORECOM il modello (Allegato n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale 2/11/2004, n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 3/08/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

13. I titolari di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 3, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/2003.

14. I titolari di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenza di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni o concerti, trasmettono al Comune e all'ARPA il modello (Allegato n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale 2/11/2004, n. 19-13802.

15. Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le stesse trasmettono al Comune il modello di cui all'Allegato n. 4 della deliberazione della Giunta Regionale 2/11/2004, n. 19-13802, compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Art.4 ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/197 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art.5 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 8/07/2003:

Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

2. L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dagli impianti oggetto del presente Regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

I valori rapportati nelle precedenti tabelle devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art.6 OBIETTIVI DI QUALITA'

1. Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8/07/2003:

Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

2. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, il valore di immissione dei campi prodotti dagli impianti oggetto del presente Regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella suddetta tabella. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
3. Sono inoltre obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicate dalla Regione con atti di cui all'art. 5, comma 2, L.R. n. 19 del 3/08/2004.

Art.7 IMPIANTI ESISTENTI

1. La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Carrosio è riportata nell'ALLEGATO 1 al presente regolamento nonché nelle collegate cartografie ed è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della L.R. 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPARPiemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati sono stati forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

Art. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata DGR)

8.1 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione nell'allegata cartografia redatta in scala 1/10000 – 1/2000 del territorio

2.6	Torrente Lemme	Fascia mt.150 art.142,c.1, p.to c) D.lgs 42/04	no	d	
2.7	Rio del Croso	Fascia mt.150 art.142,c.1, p.to c) D.lgs 42/04	no	d	
2.8	Aree coperte da boschi e/o gravate da usi civici (non cartograficamente individuate)	Art. 142, comma 1, punti g) e h) D.Lgs 42/04	/	d	

Tab. 3 – Zone di attrazione

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/ i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punti 2.1 della DGR (a, b, c)
3.1	Area rurale Foglio 2 mappale 139	E	no	b
3.2	Area rurale Foglio 6 mappale 164	E	no	b
3.3	Area rurale Foglio 7 mappale 127	E	si	b
3.4	Area rurale Foglio 7 mappali 95 – 96 -97 – 98 – 99 -100 – 101 - 106	E	no	b

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

8.2 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Nelle **aree sensibili** l'installazione di impianti è totalmente **vietata** fatte salve le deroghe previste dalla DGR al paragrafo 3.2.

Il Comune, all'interno delle **zone di installazione condizionata**, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti nell'osservanza di quanto segue:

- Il gestore per realizzare nuovi impianti nelle aree individuate come **beni culturali e nel centro storico**, così come individuato da PRGC, dovrà presentare un accurato progetto che dettagli:
 - la tipologia
 - le soluzioni tecnico – estetiche dell'impianto
 - le altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio)

Sarà obbligatorio presentare un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento e sarà vietata l'installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo di supporto agli impianti

- la richiesta di installazione per le **aree soggette a vincoli di cui ai punti d), e)** paragrafo 2.1 della DGR dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento. Nelle zone soggette a vincolo ex D.Lgs. 42/04 è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela: le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli Enti medesimi dovranno essere obbligatoriamente rispettate;
- in seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, ove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e verificati dall'ARPA nonché dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione.
- **per le aree di installazione condizionata il Comune richiede uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come riceettore sensibile e/o a 150 cm. da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam).**

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Regolamento (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.)

All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'art. 9.

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni.

8.3 – IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA

Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora nell'allegata cartografia redatta in scala 1/10000 – 1/2000 del territorio comunale sono state riportate le **aree sensibili**, le **zone di vincolo**, le **zone di installazione condizionata**, le **zone di attrazione** e le **zone neutre**.

Tab. 1 – Aree Sensibili

Nr. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate...)	Installazione vietata/condizionata
1.1	Scuola Elementare " Dott. Felice Costa" ed area giochi per bambini	Via Giancarlo Odino n° 85	Installazione vietata
1.2	Parco giochi	S.P. Voltaggio Carrosio	Installazione vietata

Tab. 2 – Zone di vincolo

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.2 della DGR (a, b)	Presenza Area sensibile
2.1	Centro storico di Carrosio - confini come da PRGC	Aree ed edifici di interesse storico ed ambientale – B1-	no	a	
2.2	Area urbana Carrosio – confini come da PRGC per antenne con pot. Eff > 500 W	Aree urbanizzate B	no	b	

Tab. 3 – Zone di installazione condizionata

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.1 della DGR (a, b, c, d)	Presenza Area sensibile
3.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla Scuola Elementare "Dott. Felice Costa" ed area giochi per bambini	Aree per istruzione	no N.B. parzialmente coincidente con zone di vincolo	a	1.1
3.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dal parco giochi	Aree verde per il gioco ed il riposo	no N.B. coincidente con zone di vincolo	a	1.2
3.3	Chiesa Parrocchiale dell'Assunta	Aree di interesse com.	no N.B. coincidente con zone di vincolo	b	
3.4	Cappella di San Rocco	Aree agricole coltivate – E1-	no	b	
3.5	Torrente Lemme	Fascia mt.150 art.142,c.1, p.to c) D.lgs 42/04	no N.B. parzialmente coincidente con zone di vincolo	b	
3.6	Rio del Croso	Fascia mt.150 art.142,c.1, p.to c) D.lgs 42/04	no	b	
3.7	Aree coperte da boschi e/o gravate da usi civici (non cartograficamente individuate)	Art. 142, comma 1, punti g) e h) D.Lgs 42/04	/	d	

Tab. 4 – Zone di attrazione (impianti per radiodiffusione sonora – riferimento nota Regione Piemonte n. 1343/22.3 del 31/01/2006)

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui ai punti 2.2 della DGR (a, b, c)
3.1	Area rurale Foglio 7 mappali 95 – 96 -97 – 98 – 99 -100 – 101 - 106	E	no	b
3.2	Area rurale Foglio 7 mappale 127	E	sì	b

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

8.4 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA

E' vietata l'installazione di impianti sui singoli beni classificati come aree sensibili. E' altresì vietata l'installazione degli impianti all'interno delle zone di vincolo, essendo state individuate la seguenti aree alternative: area rurale Foglio 7 mappali 95 – 96 – 67 – 98 – 100 – 101 - 106, area rurale Foglio 7 mappale 127 (aree a bassa o nulla densità abitativa).

All'interno delle zone di installazione condizionata l'autorizzazione è rilasciata a seguito di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di mitigazione dell'impatto visivo e di immissione di campi elettromagnetici. All'interno delle zone neutre l'installazione non è soggetta a particolari limitazioni.

Per le aree di destinazione condizionata il Comune richiede uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come ricettore sensibile e/o a 150 cm. da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam).

Art. 9 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Per le procedure autorizzative o iter riguardanti:

- a) la realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) la realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al seguente art. 10;
- e) la realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della DGR, secondo comma;

si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.lgs 259/2003 rispettivamente:

- a. entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a cinque watt e inferiore uguale a venti watt;
- b. entro 45 giorni per impianti fissi con potenza inferiore o uguale a cinque watt eventualmente compresi nel programma localizzativi del gestore.

Art. 10 IMPIANTI ESISTENTI, AMMODERNAMENTO E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Con riferimento alla tabella riportata nell'allegato 1 al presente regolamento e richiamata nell'art. 7, i seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 9:
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente o da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dimissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

Art. 11 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI

1. I **titolari degli impianti** devono presentare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, in formato cartaceo e in formato elettronico **il programma localizzativo al Comune** e, in copia, alla Provincia, comprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

2. Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installatore nell'arco temporale di un anno, **tenendo conto del presente Regolamento Comunale**, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

3. Sono esclusi dal programma localizzativo:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.

Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui agli artt. 8.2 e 8.4 e alle spese per attività istruttoria di cui all'art. 12, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 9.

4. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del presente regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il Comune potrà, inoltre, organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

5. **Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, comma 2, L.R. n. 19 del 3/08/2004, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto**

con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 12 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate:
 - a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 e all'art. 10, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

2. Le somme sono versate al Comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli Enti Locali.
3. Il Comune provvede a versare ad ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della LR 19/2004, un percentuale pari a 40 per cento della somma versata dal gestore al Comune in concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo secondo modalità che saranno concordate tra i due Enti.

Art. 13 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19 del 3/08/2004, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.

Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1 Il presente Regolamento viene inviato alla provincia nell'ambito delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2004 a questa assegnate.
- 2 Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione periodica al fine di mantenerlo aggiornato alle future disposizioni di legge e di garantire una continuo progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
- 3 Il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari degli impianti sono tenuti a presentare al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il proprio programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale stesso, così come previsto all'art. 8 comma 1 LR 19/2004 e secondo le modalità indicate al punto 4.3 della DGR.
- 4 Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso.

Art. 17 ALLEGATI

Al regolamento sono allegate le seguenti cartografie, in scala 1:5.000 e 1:2.000:

- **Tavola 2.2.a: IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**
- **Tavola 3.2.a: IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**
- **Tavola 2.2.b: IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**
- **Tavola 3.2.b: IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**

ALLEGATO 1

Comune	Provincia	Indirizzo	Gestore	Potenza (W)	Frequenze (MHz)	UTMX	UTMY
CARROSO	AL	Fg.7 mapp.127, AVVISO DI ATTIVAZIONE Boschina Traliccio RAI Boschina	Vodafone	10	935		
CARROSO	AL		Vodafone	114	935	487596	4943790
CARROSO	AL		TIM	168	870, 1710	487596	4943790
CARROSO	AL	BOSCHINA	RAI WAY	Nel database non risultano inseriti dati tecnici, pertanto l'impianto potrebbe non essere stato realizzato			